

— «Sentinella, a che punto è la notte?»*

Il diritto penale attraversa il deserto del nichilismo

«*Watchman, what of the night?*»

Criminal law crosses the desert of nihilism

di Luca Santa Maria

1.

Il diritto penale, in un tempo che forse non ha più uno spirito, sta perdendo il suo, perché, come ogni cosa intorno, i suoi tradizionali fondamenti non lo fondano più come prima.

La crisi attuale del diritto penale è *una crisi di cultura giuridica*, che è decaduta in modo inquietante in una generazione (la mia) e quella successiva, che ora comanda nelle università.

Sedicenti scienziati del diritto (salvo pochissime eccezioni) l'hanno ridotta ormai a burocratica tecnica che lavora, fredda e impotente, parole su parole, costruendo e maneggiando stereotipi linguistici apparentemente oggettivi, costruiti a imitazione goffa della scienza, del tutto inintelligibili ai non adepti, senza porsi più il problema del loro senso.

Ma si fa torto alla verità se non si inquadri codesta crisi in un contesto assai più ampio e profondo.

* Isaia, 21-11.

Lo spettro che si aggira in ogni dove nella cultura occidentale, che ha il nome di *nichilismo*, è la perdita di fondamento stabile e sicuro di *ogni e qualsiasi narrazione sull'uomo e sul mondo*, ed è purtroppo fatale che lo spettro abbia da tempo infettato anche la cultura giuridica e la cultura penalistica più di qualsiasi altra, perché essa più di qualsiasi altra ha bisogno di credere che la narrazione *della colpa e del castigo*, un tempo potente, le conferisca ancora senso.

Nel *Nichilismo giuridico* il prof. Natalino Irti ha scritto:

«anche i giuristi s'interrogano con le parole di Nietzsche: "da dove ci viene costui, il più sinistro tra tutti gli ospiti?". Da dove questa mancanza di senso, questo scivolare "dal centro verso una x"? Eppure essi discutono ogni giorno di *ratio legis* e dicono di amministrare giustizia, e si inorgogliscono di ridurre nuda violenza a esercizio legittimo della forza. Così ferma e rigida razionalità sembra avere di per sé un senso, conoscere assai bene la propria destinazione e il proprio perché»¹.

Sono, in verità, assai pochi i giuristi che oggi si interrogano con le parole di Nietzsche.

I più non sanno nemmeno che sempre meno sappiamo quale sia la destinazione e lo scopo di quel che chiamiamo diritto penale.

Le grandi parole "colpevolezza" e "pena", così come "verità" e "giustizia" che sono sempre state il necessario fondamento di ogni possibile discorso sul diritto penale – dietro cui si coglievano le domande abissali dei miti e delle tragedie della cultura greca e di tutte le metafisiche, religiose e filosofiche, di cui è fatta la cultura dell'occidente – si sono usurate al punto che paiono ormai solo pallide e smunte controfigure.

Rinvio una volta per tutte a Cacciari e Irti² (e tramite loro a Severino)³.

2.

Nietzsche scrive che «...noi tutti non abbiamo più un senso tradizionale del diritto, perciò dobbiamo accontentarci di diritti arbitrari, che sono espressione della necessità che esista un diritto»⁴.

Noi abitiamo questa terra in cui il diritto è necessario ed è allo stesso tempo arbitrario, e ancora ci sfugge che *il trionfo del nulla* nullifica la persona, che sia quella del Reo, oggetto "a disposizione" che ha ormai perduto il "valore infinito" che alla persona si deve tributare, degradato, stigmatizzato, a mezzo senza più un fine (parole di Cacciari nel suo bellissimo ricordo di Severino)⁵, o quella del PM o del Giudice, sempre più ridotti –

¹ N. Irti, *Nichilismo giuridico*, Laterza, 2004, p. V.

² M. Cacciari, N. Irti, *Elogio del diritto*, La nave di Teseo, 2019.

³ E. Severino, *Essenza del nichilismo*, Adelphi, 1995.

⁴ Riportato da N. Irti, *Nichilismo giuridico*, cit.

⁵ M. Cacciari, *L'ultima volta che ho visto Severino*, ne *La Repubblica*, 21 gennaio 2020.

nell'era dell'epidemia del narcisismo⁶ – a strumento di un Ego che vuole soprattutto il proprio volere, la disperata sete di riconoscimento sociale necessario per riempire il vuoto di cui l'uomo è ormai fatto.

Nel tempo del nichilismo però il diritto penale va sempre in scena nel suo processo.

Come aveva intuito Satta, il processo, però, forse non ha uno scopo⁷.

Il processo penale, mentre va nullificandosi il diritto su cui dovrebbe poggiare, quel diritto che anzi esso dovrebbe attuare, ancor meno ha uno scopo ma è comunque *spettacolo sempre tragico* e sempre sarà.

In esso si tratta, ancora come sempre, dell'uomo, il presunto reo, e del suo fato che un altro uomo, il giudice, ha l'oscuro e terribile potere di decidere per lui, e se ora pare che nessuno più creda al senso del diritto penale e ha smesso di cercarlo, *la tragedia del processo rischia di divenire farsa*.

Non c'è quasi più alcunché di credibile nel diritto penale.

Il farsi nulla del diritto non è fenomeno che nasca nell'iperuranio delle idee platoniche, tutt'altro! Sovrastruttura di dinamiche economiche tanto potenti quanto apparentemente invisibili e irresistibili, il nichilismo è *il sintomo del declino dello Stato di diritto liberal democratico*, in cui credevamo di vivere, di cui restano le forme e poco altro.

Si vedono affiorare ovunque i "sintomi morbosi"⁸ di una grande regressione di civilizzazione che forse è solo l'inizio di un *nuovo ordine politico economico e sociale globale* che questo diritto penale privo di senso appoggia senza forse saperlo.

Il ceto dei Giuristi, infatti, o non capisce o fa finta.

3.

La modernità è sorta con la divisione del lavoro, che dalla fabbrica si è estesa alla società e soprattutto alla cultura, e la progressiva specializzazione di ogni sistema di sapere ha incoraggiato la tendenza alla autopoiesi e quindi al reciproco distanziamento di ciascuno di essi dagli altri.

Scienze umane e scienze sociali si sono staccate dal comune tronco di un tempo.

⁶ G.O. Gabbard, H. Crisp, *Il disagio del narcisismo. Dilemmi diagnostici e strategie terapeutiche con i pazienti narcisisti*, Raffaello Cortina Editore, 2019.

⁷ In particolare, l'A. definisce il giudizio «un atto veramente – se lo si considera, bene inteso, nella sua essenza – che non ha scopo» (S. Satta, *Il mistero del processo*, in *Id., Soliloqui e colloqui di un giurista*, Cedam, 1968, p. 11).

⁸ D. Sassoon, *Sintomi morbosi. Nella nostra storia di ieri i segnali della crisi di oggi*, Garzanti, 2019.

Ogni cultura e *ogni sapere soprattutto umanistico*, che non possiede le pretese di oggettività e di inequivocabilità cui le scienze della natura possono provare ad aspirare, una volta esaurita la capacità creativa di senso dei vecchi attrezzi di lavoro intellettuale, ha perduto presa sulla realtà, è *divenuto sempre più competente di sempre meno*, ha sviluppato un linguaggio che, dovendo afferrare l'inafferrabile, è divenuto linguaggio sempre meno dotato di significato vivo che non sia lo stereotipo fatto per essere comprensibile solo agli adepti della setta.

La cultura del diritto penale non poteva fare eccezione e, alla fine, è arrivata sull'orlo del collasso.

I vincoli ossessivi della completezza della ricerca bibliografica (più indietro si va nel tempo, meglio è, e guai a non citare qualcuno che sia ancora vivo, altrimenti si può esser certi che se ne avrà a male), la spasmodica necessità della citazione che supporti a piè di pagina ogni passo del testo, ed infine il culto della *peer review*, la revisione dei pari, inevitabilmente custodi della tradizione (di che cosa altro?), sono divenuti i nuovi *idola fori*.

Alla ricerca di un'oggettività e di un'imparzialità impossibili, la nostra scienza ha perduto se stessa.

Le mode culturali sono infatti tutt'altro che neutrali.

L'ossequio a quei canoni formali non garantisce alcun reale rigore del pensiero, ma all'opposto agevola l'eclissi del pensiero, quello vero, il pensiero come atto doloroso e pericoloso, come sfida al già detto e ricerca appassionata di quel che c'è ancora da dire.

Ogni velleità di pensiero realmente originale e quindi nuovo è ormai scoraggiata, guardata con sospetto, se non vera e propria paura, e infine rigettata e si preferisce ricalcare le orme già lasciate da altri molto prima, magari cambiando solo il nome e il modo di parlare delle vecchie cose.

La grande dottrina del diritto penale, quando era grande, non aveva bisogno di alcuna *peer review*; la piccola dottrina di oggi, proprio perché piccola, invece sì.

4.

I nani di oggi nemmeno si arrampicano più sulle spalle dei giganti di ieri.

Quei giganti, i Maestri, si sono ritirati coltivando l'illusione che nel diritto penale in fondo non ci fosse più nulla da dire perché tutto il possibile era già stato detto, e, in un certo senso, avevano ragione.

Di *quel* diritto penale c'è ormai, in effetti, poco da dire che non sia stato detto.

Spesso i maestri di oggi credono di sapere quali siano i nuovi problemi del diritto penale nella nuova società e invece non sanno quasi nulla perché non credono di dover studiare i problemi della nuova società, ma solo i vecchi problemi del loro vecchio diritto!

Così accade il miracolo della scoperta recente del giudice che fa la legge e non si limita ad applicarla, e poi della prevedibilità del diritto, ovvero della sua certezza, *come se l'uno e l'altro fossero problemi nuovi*, appena nati e non invece, problemi antichi almeno quanto è antico il diritto!

Il penalista che ha fatto queste scoperte solo da poco con le ultime notizie che arrivano dalla giurisprudenza CEDU, dorme male di notte, ora.

È stato colto di sorpresa da queste che gli appaiono novelle, perché da troppo tempo ha cessato di porsi le domande fondamentali come *"che cosa è il diritto?" "il diritto sta tutto nella legge?" "quale rapporto c'è tra giudice e legge?" "che cos'è la giustizia?" "la giustizia è il diritto?" "che cosa è nel diritto la colpevolezza?" "che cosa è la pena?"* e deve essere chiaro a tutti, ai giuristi per primi, che rispondere a queste domande è difficile e da soli non si può.

C'è una vera e propria *emergenza culturale*.

Il diritto penale è un affare troppo serio per essere lasciato alla deriva della specializzazione tecnocratica gestita dal ceto dei giuristi.

L'uso dei nuovi mezzi digitali potrebbe aiutare una svolta che non pare più differibile?

Sulla scia di Diritto Penale Contemporaneo proliferano ormai *blog* e piattaforme più o meno ambiziose che aspirano a raggiungere i numeri trionfali di DPC.

5.

L'uso dei nuovi media – che non potrà non crescere esponenzialmente e infatti sta già crescendo – *modificherà sempre più forma e contenuto del discorso stesso del e sul diritto penale*.

Il *forum* online può dar corpo all'antico mito dell'*agorà*, può diventare il palcoscenico di una critica riflessiva del diritto penale, *esercizio ponderato di intelligenza collettiva*, può cioè servire a costituire e veicolare un messaggio che sia il prodotto della riflessione di una comunità di intellettuali e studiosi che avverta per davvero la responsabilità sociale e culturale del discorso sul e del diritto penale di cui essa, per forza di cose, è chiamata a farsi carico.

Un grande motore deve potersi mettersi in moto e così dar senso a quel che noi penalisti per tutta la vita facciamo, spesso senza sapere perché lo facciamo, e questo richiederà *uno sforzo non scontato di umiltà e onestà intellettuale* dei giuristi che dovranno sapere di non poter bastare a se stessi.

Il linguaggio del diritto penale – se sapesse davvero intraprendere questa via – dovrà infatti giocoforza essere trasformato *ab imis*, perché il linguaggio giuridico dovrà integrarsi coi linguaggi delle altre culture della società.

La transdisciplinarietà non è solo un metodo, o un meta metodo, essa è l'unico modo per non dover scontare a vita la condanna del parlare solo del nulla o del già detto e del già scritto⁹.

Dei sette saperi che, secondo Morin, sono necessari per l'educazione del futuro, il più importante di tutti per il diritto penale è "*insegnare la condizione umana*"¹⁰.

Filosofia, psicologia, letteratura debbono essere mobilitate in una grande impresa intellettuale e morale.

Di questo sforzo, però, io non vedo traccia ancora da nessuna parte.

Questa invece è la speranza che dà senso a DPU.

6.

La tecnica si presta però sempre a più di un uso, e quale esso sia dipende da noi, almeno fino a quando invece proprio la tecnica comincerà a usare sempre più l'uomo che l'ha prodotta e ingenuamente crede di guidarla e già questo comincia ad accadere.

La nuova tecnologia di nuovi media, quindi, potrebbe avere un altro destino e piegarsi per mettere in piedi e consolidare, anche nel diritto penale, *un'apparenza di cultura*, culto della superficie e del terrore del profondo, e soprattutto del nuovo, focalizzata allora sullo scopo meno ideale, ma più pragmatico, di catturare più utenti possibili con messaggi costruiti per essere consumati rapidamente, perché *utili*¹¹, evitando di *costringere il lettore a percorrere pensieri difficili e pericolosi che, nel tempo moderno, tutti preferiscono scansare*.

Una delle chiavi per comprendere l'attuale società è il processo dilagante della riduzione della cultura all'*entertainment* (o come ho letto da qualche parte *infotainment*) e non è affatto detto che il discorso sul tragico mondo della giustizia e dell'ingiustizia del diritto penale non possa avere la medesima sorte.

Diventare una *fiction*, mera tecnica autocompiaciuta e mediocre, sganciata da ogni realtà.

⁹ B. Nicolescu, *Manifesto della transdisciplinarietà*, Armando Siciliano Editore, 2014.

¹⁰ E. Morin, *I sette saperi necessari all'educazione del futuro*, Raffaello Cortina, 2001.

¹¹ M. Wolf, *Lettore, vieni a casa. Il cervello che legge in un mondo digitale*, Vita e Pensiero, 2018 (in riferimento a cui si veda anche S. Arcieri, M. Wolf, *Intervista a Maryanne Wolf*, in questa rivista, fascicolo 10/2019, pp. 187 ss.

Proliferano in ogni dove convegni, conferenze, *workshop*, con cui si riempiono le caselle dei calendari e delle agende degli scienziati del diritto e del processo penale, e chi riesce a imbucarsi meglio di altri, e fa il mediatore o il cerimoniere, o il moderatore (di che cosa ormai, visto che sono sempre tutti più d'accordo su tutto?) guadagna posti nel *ranking* di quelli che "contano".

Di tutto si parla fuorché di quel di cui si dovrebbe parlare.

Sempre dall'Europa arriva la lieta novella che il diritto penale non è solo forma, ma possiede anche una "materia", e i penalisti, una volta di più, si fanno prendere dallo sconforto perché si erano fatti bastare la comoda illusione che tutto fosse solo forma.

Le domande fondamentali stanno lì, sempre più inquietanti ombre che gravano su ciascuno di noi che vorremmo rimuoverle e passare oltre e, allora, si aprono territori incogniti, in cui si giocheranno giochi tutt'altro che innocenti.

7.

Progetti che hanno nomi del tipo *Festival della Giustizia Penale* e *Innocence Project* (quello all'italiana che a quanto a me consta – ma sarei felice di sbagliare – non ha trovato ancora nemmeno un innocente e non perché gli innocenti ingiustamente condannati non ci siano) non servono gli interessi che dicono di servire e sono quasi solo mezzo di autopromozione pubblicitaria, partoriti in sale di convegno ovattate, con *hostess* e servizio di traduzione simultanea, *sponsor* e rinfresco, *coffee break* e affini.

Chi li organizza probabilmente non sa nulla *né vuole sapere alcunché* del dolore e della sofferenza che sono la carne e il sangue del diritto penale.

Pensa alla carriera e forse fa bene perché poco di più può sperare di trovare nella vita e quindi si accontenta, fa di necessità virtù.

Questi fenomeni ormai solo di intrattenimento mediatico pseudo culturale cresceranno e già ora lasciano temere che il processo di trasformazione di ogni fatto umano e quindi anche del diritto penale in un prodotto da reclamizzare sul mercato, magari con decine di *tweet* quotidiani o aggiornamenti su *Facebook* e *Instagram*, precipitandolo nel nulla dell'intrattenimento, sia già cominciato.

Diritto Penale Contemporaneo ha resistito a questa deriva ma non ha avuto il coraggio di guardare e quindi di *sentire* e *far sentire* davvero a fondo quel che il diritto penale è o non è.

Il diritto penale è strumento di violenza, deliberatamente inflitta.

Se l'Accademia, quando il diritto si fa nulla, diventa il luogo di esercizio di un careerismo in fondo vuoto sterile e inutile, che non fa né bene né male, il Processo può diventare il luogo in cui, con l'eclissi del diritto, *l'epidemia sociale di narcisismo*, la vera

patologia culturale del nostro tempo, produce effetti che non si sa più se facciano anche bene oltre che male.

Chi rotola nel nulla sceglie di rotolare e oggettivamente si fa complice del male che diventa ogni giorno peggio di ieri.

DPU promette di non volere continuare a rotolare in questo piano inclinato.

8.

Si risponderà che, proprio per evitare questo declino nel nulla, lo scienziato del diritto deve resistere nel suo mondo, nella sua torre d'avorio, e continuare a fare scienza, e forse davvero chi lo dice ci crede.

Il culto del metodo giuridico è praticato ancora con apparente fervore.

Con le parole del prof. Irti, potrei dire che in DPC, nella migliore delle ipotesi

«il metodo esprimeva l'estremo sforzo di salvare, sotto veste di neutrale tecnicismo, un mondo ormai perduto. Esso ne viene come distaccato, de-storicizzato, e sospinto a vivere oltre il declino. Il mondo non c'è più; ma resta il metodo, e il giurista può così attingervi ancora il proprio valore e la dignità scientifica della propria fatica. Egli, in certo senso, vuole quel metodo, perché non è più in grado di volere quel mondo»¹².

Il mondo perduto, però, è perduto, ormai.

Il metodo giuridico è un vecchio arsenale di armi spuntate, è ormai nulla, quasi solo finzione, e come potrebbe essere altro visto che esso è stato codificato in altri tempi e in altre culture, del tutto incommensurabili alla nostra?

Se anche nella scienza, Feyerabend – il filosofo della scienza – ha scritto alcuni decenni fa il suo *Contro il metodo*, perché nessuno ha ancora pensato che forse è tempo di prendere congedo, nel diritto penale, dal vecchio e ormai sterile metodo?

Nel nostro tempo quel vecchio metodo – fatto di terapia linguistica delle buone o cattive intenzioni, che sia quella del legislatore o quella della legge, di *telos* sistematici e di *ratio iuris* posticci e manipolabili a piacere, di beni giuridici e di circoli viziosi, di argomenti letterali ecc. – serve solo per dar corpo *ex post* alla decisione presa *ex ante* che è stata presa secondo logiche e ragioni che sarebbero tutte da esplorare perché sono le uniche che contino davvero ma che sono le uniche a non essere esplorate.

Il metodo giuridico è mera razionalizzazione a posteriori e quindi non ha proprio nulla di razionale, poiché, com'è noto anche ai profani della psicoanalisi, la nostra coscienza, *razionalizzando, sempre si auto inganna e inganna*.

¹² N. Irti, *Nihilismo e metodo giuridico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 4, 2002, pp. 1159 ss.

Frode intellettuale, null'altro, o, nell'ipotesi migliore, mera affabulazione.

9.

La Parola della Costituzione è diventata la Sacra Scrittura nel tempo nichilista in cui, come noto, Dio è morto.

La Costituzione, come tutti i testi linguistici, ha *infiniti registri interpretativi*, e non garantisce granché se non il politeismo dei valori di cui essa stessa è incarnazione e chiunque può trovare sol che sappia cercare, nella Costituzione, quel che vi vuol trovare.

Si può, sulla base della Costituzione, sia criticare il Giudice che esonda dagli argini della Legge e si mette a crearla, sia la Politica che pretende di porsi al di sopra della Legge e quindi sottrarsi al controllo del Giudice.

Accade quotidianamente l'una e anche l'altra cosa, e vale la storiella ebraica di quel giudice che, ascoltata una parte, disse che aveva ragione e, ascoltata l'altra, disse che aveva ragione, e quando uno del pubblico gli disse che non potevano aver ragione tutti e due, disse che aveva ragione anche lui.

La Corte Costituzionale, di volta in volta, può annullare o salvare qualunque legge e saprà motivare l'una o l'altra conclusione trovando appigli nella Costituzione.

Così è, anche se non ci pare.

Non è che la Costituzione non sia un grande manifesto di civiltà. Tutt'altro. Solo che questo nostro grande testo parla del passato – la vecchia forma del male – e non può prevedere il futuro e nemmeno il nostro presente – le nuove forme del male.

Una volta fatto lo sforzo di onestà di vedere finalmente il Giudice che del diritto, se non della legge, è fonte necessaria, come sempre è stato e sempre sarà, il pensiero dice che il principio di legalità e i suoi corollari sono il problema e non la soluzione.

La Costituzione non può essere l'alibi per non pensare ai problemi dell'oggi.

10.

Ci s'illude che lo scienziato del diritto penale abbia però la missione altissima di difendere anima e corpo un diritto penale sedicente liberale, ma, contraddittoriamente, si vorrebbe poter far questo, *restando neutrali e imparziali scienziati* come se il liberalismo, nelle sue vecchie e nuove declinazioni, non fosse anch'esso un'ideologia, come tale né neutrale né imparziale.

Liberale diventa una categoria astorica, comoda fin troppo comoda.

Liberales è la parola magica con cui ci si auto assolve sempre – chi dice di essere liberale è sempre dalla parte della ragione – così come si può sempre condannare – tacciandolo di illiberale, che è il peggiore degli epiteti che possa capitare di dover subire – chi si vuol condannare.

Sfortunatamente per tutti la parola liberale è ormai talmente inflazionata che bisognerebbe sempre spiegare che cosa con essa s'intenda, prima di usarla, ma nessuno pare che sappia più spiegare nemmeno questo. Non tutto quel che si fa passare per liberale è anche liberale, così come non è più così certo che quel che prima si credeva che il diritto penale dovesse essere, cioè liberale, sia adeguato realmente ai nuovi tempi che scorrono e al nuovo buio che arriva.

La diade liberale-illiberale fa il paio con quell'altra garantista-giustizialista di cui straparano tutti e ormai pare che di diritto e processo penale si possa parlare solo attraverso le lenti deformanti di queste iper semplificazioni fatte di parola vuote.

Il garantista è tale perché crede che il Giudice debba assolvere quando a lui conviene, il giustizialista all'opposto è tale perché crede che il Giudice debba condannare quando a lui piace.

Tutto qui.

Quando il gioco si fa difficile e i veri problemi vengono a galla, i giocatori del diritto penale non sanno però più che cosa dire e così i veri problemi restano senza risposta.

11.

Il Giudice crea diritto, ogni giorno, punto e basta, o meglio punto e a capo perché da qui si deve ripartire.

Diritto e politica, *hic sunt leones*.

La politica allora non può più sperare di nascondersi dietro il diritto né il diritto di essere autonomo dalla politica, e quindi è il tempo di chiederci *che cosa sia la politica e che cosa sia il diritto nel tempo della reciproca inevitabile contaminazione*.

Tocca al pensiero penalistico aprire, qui ed ora, l'enorme capitolo che è ancora tutto da scrivere su quale diritto penale possa nascere come effetto non evitabile della contaminazione con la politica, così come tocca al pensiero politico riprendere un'autoriflessione realistica, perché mai come in questi tempi che cosa sia il politico pare facile da dire quanto difficile da capire.

Se la politica come categoria del pensiero ha perduto l'aura di razionalità e idealità che prima aveva, e diventa, ad un occhio realistico, poco più che arbitrio di volontà, guerra di clan, *che ne è stato e che ne è allora del diritto*, del giuridico che, nel

pensiero illuminista liberale s'illudeva di poter neutralizzare la politica, conferendo ad essa l'oggettività e imparzialità che veniva a mancare, se non a sua volta anch'esso nulla più che *malcelato arbitrio della volontà di nuovi clan che mettono radici nell'apparato della cosiddetta giustizia penale e da lì ne muovono le fila?*

Che ne è allora del liberal nobile pensiero dello Stato di Diritto e del Diritto dello Stato? O della divisione dei poteri, Legislativo, Esecutivo e Giudiziario, l'antica sacra trinità secolarizzata, che, però, per il mistero della fede, è anche o sarebbe incomprensibile inossidabile unità nello Stato?

Miti che acquietano la coscienza e fanno star bene ma che debbono essere demitizzati per capire se e che cosa corrisponda ancora realmente a quelle nobili parole.

L'ingenuità non è più ammessa.

12.

Il diritto penale del nostro mondo è a un tempo masso di insostenibile pesantezza che grava sempre più sui deboli, e aleatoria e velleitaria leggerezza di uno stolto tentativo di dar la caccia a chi di questo diritto penale è naturalmente più potente e quindi da esso inafferrabile.

Gioco sociale debole coi forti e forte coi deboli e quindi spregevole è diventato (o è sempre stato?) il diritto penale.

Peggio del nulla, forse.

Non se ne parla, però.

Noi ne parleremo e cominceremo subito.

Forse è vero, come scrive il prof. Irti che «il libro sul nichilismo giuridico è ancora da scrivere. Qui se ne trovano spunti e frammenti: direzioni e non strade già percorse, attese e non risultati di ricerca»¹³.

La massima ambizione di chi scrive è che DPU – come non ha fatto Diritto Penale Contemporaneo – abbia il coraggio di costruire qualche frammento in più che aiuti – chi ne avrà la capacità e l'ardore – a scrivere quel libro sul nichilismo giuridico, che non si può più non scrivere.

Il nichilismo è un ospite indesiderabile, che non vorremmo avere all'uscio di casa nostra e l'unico modo per evitare che il nulla ci divori è parlarne con la massima apertura onestà intellettuale e spregiudicatezza possibile.

¹³ N. Irti, *Nichilismo giuridico*, cit.

Che cosa è un diritto penale infondato se è anche infondabile?

Solo dopo aver scritto quel libro forse apparirà la nuova domanda “*se non il diritto penale che cosa?*” perché la domanda tarda ancora troppo a salire alla coscienza, evidentemente perché nessuno ha interesse a che ciò accada, e quindi il vero e grande libro che inizierà a parlare di quel che verrà dopo il diritto penale, non è stato ancora nemmeno pensato.

Solo discutere di questo oggi ha senso.